

# CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX<sup>a</sup> LEGISLATURA - I<sup>a</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

## COMMISSIONE LEGISLATIVA DELLE PROFESSIONI E DELLE ARTI

6.

### RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI VENERDÌ 10 MAGGIO 1940-XVIII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GRAY**

#### INDICE

	<i>Pag.</i>
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Seguito della discussione e approvazione</i> ):	
Disposizioni a favore dei cittadini italiani rimpatriati dall'estero. . . . .	49

#### La riunione comincia alle 10.

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali Barbieri, Buronzo, Caradonna, Vecchini Aldo, Mori, Maraini.

Constata che la Commissione è in numero legale.

ORLANDO GIUSEPPE, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

#### Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni a favore dei cittadini italiani rimpatriati dall'estero. (790)

PRESIDENTE ricorda che nella riunione precedente era stato conferito al Relatore, Consigliere nazionale Casini, il mandato di comunicare al Ministro della cultura popolare il testo del suo emendamento sostitutivo dell'articolo 3 del disegno di legge ministeriale. Il Ministro ha accettato l'emendamento, che è così formulato:

« Per l'iscrizione nell'elenco dei professionisti dell'albo dei giornalisti in base alla pre-

sente legge, gli interessati debbono dimostrare di avere esercitato tale professione in modo esclusivo e retribuito per almeno diciotto mesi consecutivi, computandosi a loro beneficio le frazioni di mese.

« Coloro che non abbiano raggiunto tale periodo di esercizio professionale potranno essere iscritti nell'elenco dei praticanti fino al conseguimento dei diciotto mesi prescritti, computandosi l'attività effettivamente svolta nella loro residenza all'estero ».

Lo pone in votazione.

(*E approvato*).

All'articolo 4, comunica che il Ministero delle finanze, di concerto col quale il disegno di legge è stato presentato, ha proposto che, per analogia con la dizione usata nell'articolo 1, alle parole: « L'iscrizione negli albi » siano aggiunte le seguenti: « registri e simili ». Il Ministero dell'educazione nazionale ha aderito alla proposta; eppertanto, l'articolo 4 sarebbe così formulato:

« L'iscrizione negli albi, registri e simili è inoltre subordinata al possesso dei requisiti morali e politici richiesti dalla legislazione italiana ».

Lo pone in votazione.

(*E approvato* — Sono pure approvati gli articoli 5 e 6).

La riunione, sospesa alle 10.45, è ripresa alle 17.

---

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

---

PRESIDENTE informa che il Ministro delle finanze ha chiesto che all'attuale testo dell'articolo 7 sia sostituito il seguente:

« Sono esenti da tassa di bollo i documenti necessari ai fini della presente legge per l'iscrizione negli albi o registri delle professioni o arti, a condizione che in essi sia espressamente indicato lo scopo esclusivo per il quale sono rilasciati ».

Il Ministro dell'educazione nazionale ha accettato la proposta.

Pone in votazione l'articolo nella nuova dizione.

*(È approvato).*

Dichiara approvato il disegno di legge.  
*(Vedi Allegato).*

**La riunione termina alle 17,10.**

**ALLEGATO**

**TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO**

**Disposizioni a favore dei cittadini italiani rimpatriati dall'estero. (790)**

**ART. 1.**

I cittadini italiani, residenti all'estero alla data del 1° gennaio 1939-XVII, che siano stati obbligati a rimpatriare a causa di contingenze politiche straordinarie dalla data suddetta o che rimpatrieranno per le stesse cause o che saranno richiamati nel Regno attraverso la Commissione rimpatri posteriormente all'emanazione della presente legge, i quali nel paese estero di provenienza esercitavano legalmente una professione o erano in possesso dei titoli professionali o di studio necessari e sufficienti per esercitarla, sono senz'altro iscritti negli albi, registri e simili delle corrispondenti professioni nel Regno, comprese le professioni e le arti ausiliarie delle professioni sanitarie.

Le domande degli interessati devono essere trasmesse ai competenti Sindacati o alle altre autorità ed Enti cui è affidata la tenuta dei detti albi, registri e simili per il tramite del Ministero degli affari esteri, il quale deve munirle delle necessarie attestazioni circa il possesso dei requisiti, di cui al precedente comma.

**ART. 2.**

E istituita in Roma a carico dell'Erario, presso il Ministero dell'educazione nazionale, una Commissione alla quale è deferito il giudizio sulle domande dei cittadini italiani rimpatriati, che:

a) abbiano regolarmente esercitato di fatto, nel Paese estero di provenienza, un'attività professionale da almeno diciotto mesi alla data del loro rimpatrio, per il cui esercizio nel Paese estero non siano richiesti particolari titoli professionali o di studio;

b) oppure abbiano esercitato o abbiano titoli per esercitare nel Paese estero di provenienza una professione, che non trovi perfetta corrispondenza con le diverse specie di attività professionale, riconosciute dall'ordinamento italiano.

La Commissione giudica con provvedimento definitivo se le domande di cui alle lettere a) e b) possano essere accolte, e nei casi di cui alla lettera b), determina inoltre in quale albo professionale, registro o simili l'interessato possa essere iscritto.

Le norme per la costituzione e il funzionamento della Commissione saranno stabilite con successivo Regio decreto.

**ART. 3.**

Per l'iscrizione nell'elenco dei professionisti dell'albo dei giornalisti in base alla presente legge, gli interessati debbono dimostrare di avere esercitato tale professione in modo esclusivo e retribuito per almeno diciotto mesi consecutivi, computandosi a loro beneficio le frazioni di mese.

Coloro che non abbiano raggiunto tale periodo di esercizio professionale potranno essere iscritti nell'elenco dei praticanti fino al conseguimento dei diciotto mesi prescritti, computandosi l'attività effettivamente svolta nella loro residenza all'estero.

**ART. 4.**

L'iscrizione negli albi, registri e simili è inoltre subordinata al possesso dei requisiti morali e politici richiesti dalla legislazione italiana.

**ART. 5.**

Ai cittadini italiani, di cui all'articolo 1 della presente legge, che abbiano conseguito

---

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

---

gradi e abilitazioni nella marina mercantile sia di coperta sia di macchina secondo la legislazione dello Stato da cui provengono, è applicabile il disposto degli articoli 63 del Codice per la marina mercantile e 181 del relativo regolamento.

Le attribuzioni del Consiglio dell'Ammiraglio indicato nel citato articolo 63, sostituito dal Consiglio superiore della marina mercantile, sono devolute alla Commissione indicata nell'articolo 2 della presente legge.

Per l'applicazione della presente legge si prescinde dalla disposizione dell'articolo 182 del regolamento per l'esecuzione del Codice per la marina mercantile.

ART. 6.

Le disposizioni della presente legge non si applicano alle professioni di avvocato, di procuratore e di notaio.

ART. 7.

Sono esenti da tassa di bollo i documenti necessari ai fini della presente legge per l'iscrizione negli albi o registri delle professioni o arti, a condizione che in essi sia espressamente indicato lo scopo esclusivo per il quale sono rilasciati.